

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 luglio 2008  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV/Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-484/06) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Prima e sesta direttiva IVA — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità — Norme riguardanti l'arrotondamento degli importi dell'IVA — Arrotondamento per articolo per difetto)*

(2008/C 223/12)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

Ricorrente: Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 11, parte A, n. 1, lett. a), 22, nn. 3, lett. b), prima frase e 5 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e dell'art. 2, primo e secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71, pag. 1301) — Norme riguardanti l'arrotondamento degli importi dell'imposta sul valore aggiunto

**Dispositivo**

1) *In mancanza di una normativa comunitaria, spetta agli Stati membri determinare i metodi e le norme per l'arrotondamento degli importi dell'imposta sul valore aggiunto e gli Stati membri, all'atto di siffatta determinazione, sono tenuti a rispettare i principi sui quali si fonda il sistema comune di tale imposta, in particolare i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità.*

2) *Il diritto comunitario, al suo stato attuale, non prevede nessun obbligo specifico in base al quale gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare i soggetti passivi ad arrotondare gli importi dell'imposta sul valore aggiunto per articolo per difetto.*

<sup>(1)</sup> GU C 20 del 27.1.2007.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 luglio 2008 — L & D SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Julius Sämann Ltd**

(Causa C-488/06 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Artt. 8, n. 1, lett. b), e 73 — Marchio figurativo «Aire Limpio» — Marchi figurativi comunitari, nazionali e internazionali raffiguranti un abete con denominazioni diverse — Opposizione del titolare — Rifiuto parziale di registrazione — Deduzione del carattere distintivo particolare del marchio anteriore da elementi di prova relativi a un altro marchio)*

(2008/C 223/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: L & D SA (rappresentanti: S. Miralles Miravet, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. García Murillo, agente), Julius Sämann Ltd (rappresentante: E. Armijo Chávarri, abogado)

**Oggetto**

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 7 settembre 2006, causa T-168/04, L & D, S.A./UAMI, con cui il Tribunale ha respinto una domanda di parziale annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 15 marzo 2004 (pratica R 326/2003-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Julius Sämann Ltd e la L & D, SA